



IL FISCO SEMPLICE

u. 6
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Fisco e Immobili

Quali le possibili soluzioni per una riduzione del prelievo immobiliare in Italia?

Il gettito dei tributi gravanti sul settore immobiliare in Italia è stimato in **oltre 50 miliardi di euro**. Di questi:

- › **oltre 9 miliardi di euro** provengono dai tributi di natura reddituale (**IRPEF, IRES, cedolare secca**);
- › **22 miliardi di euro** provengono dai tributi di natura patrimoniale (**IMU e TASI**);
- › **9 miliardi di euro** provengono dai tributi indiretti sui trasferimenti (**Iva, imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni**);
- › **1 miliardo di euro** provengono dai tributi indiretti sulle locazioni (**imposta di registro, imposta di bollo**);
- › **oltre 9 miliardi di euro** provengono da altri tributi (**tassa sui rifiuti, tributo provinciale per l'ambiente, contributi ai consorzi di bonifica, ecc.**).

Spicca, tra queste cifre, la **tassazione patrimoniale** che, con **IMU e TASI** – nonostante l'eliminazione dell'imposizione sulla "prima casa" – rappresenta un carico fiscale di quasi il **150%** più alto rispetto a quello che era dato dall'ICI, in vigore fino al 2011.

Il settore immobiliare nel nostro Paese è, pertanto, gravato da un macigno fiscale, soprattutto di tipo patrimoniale, che colpisce tutte le tipologie di immobili: quelli locati (abitazioni, negozi, uffici); quelli che non si riescono neppure ad affittare;

le case di villeggiatura; quelle ereditate e lasciate deperire per mancanza di risorse.

È un macigno che continua a determinare conseguenze disastrose per l'intera economia del nostro Paese che impoverisce le famiglie, comprime i consumi, deprime il PIL, condiziona l'occupazione, strozza il commercio, impedisce l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti più deboli.

In questo scenario - pur essendo consapevoli che occorra una consistente riduzione della pressione fiscale generale sugli immobili - potrebbero essere introdotte alcune misure specifiche finalizzate ad attenuare, quantomeno, l'imposizione locale sugli immobili.

E questo obiettivo potrebbe essere raggiunto introducendo nel nostro sistema fiscale un'**unica vera imposta comunale sugli immobili** – la "local tax" – che includa tutti gli attuali tributi locali che gravano sugli stessi e che sia **totalmente deducibile per gli immobili strumentali delle imprese** [attualmente, infatti, su questa tipologia di

L'aforisma del mese

Il denaro dei contribuenti deve essere sacro.
– Luigi Einaudi

immobili, l'IMU è deducibile dalla imposte sui redditi (IRPEF/ IRES) nella misura del 20%, mentre gli altri tributi locali sono deducibili nella misura del 100%].

Come ha ribadito il Presidente Carlo Sangalli nella Sua Relazione alla nostra Assemblea Annuale, lo scorso 7 giugno, *"non è possibile che contro le nostre imprese, per recuperare un'immagine calcistica, ci sia anche il pressing serrato delle tasse locali, dove il tridente d'attacco è: IMU-TASI-TARI. Si metta mano, dunque, anche alla tassazione locale, con una local tax, unica, certa e semplice"*.

In particolare, la *"local tax"* dovrebbe accorparsi in un'unica imposta comunale:

- › l'IMU;
- › la TASI;
- › la TARI;
- › l'imposta di pubblicità;
- › la TOSAP (la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

L'obiettivo della *"local tax"* non deve essere, però, solo quello di **semplificare** l'attuale sistema di tassazione comunale ma anche quello di **ridurre** la tassazione sugli immobili attraverso una sostanziale riduzione delle aliquote d'imposta.

Per una **più equa tassazione sugli immobili**, inoltre, è necessaria una **riforma del Catasto**, attesa nel nostro Paese da ormai troppo tempo.

L'iniquità del prelievo sul patrimonio immobiliare (tra diverse aree territoriali, tra diverse zone delle aree urbane, tra diverse tipologie di immobili) è legata, infatti, ad una base imponibile ormai vetusta.

La rendita catastale - che costituisce la base imponibile per la determinazione delle imposte che riguardano la proprietà immobiliare - dovrebbe, infatti, essere il più vicino possibile all'effettivo valore dell'immobile.

Da queste basi riteniamo che si debba partire per una graduale ed effettiva riduzione del prelievo immobiliare nel nostro Paese.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

IVA – “SPLIT PAYMENT”

Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018

Con la Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e importanti chiarimenti in merito allo “split payment”, il cui ambito soggettivo si è ulteriormente ampliato a partire dal 1° gennaio 2018.

Come noto, l'art. 3 del decreto legge n. 148 del 2017, con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° gennaio 2018 in poi, ha infatti, esteso il meccanismo alle operazioni effettuate nei confronti:

- › degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- › delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di Pa per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- › delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo “split payment”;
- › delle società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette alla scissione dei pagamenti.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la Circolare in esame sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta.



SPLIT
PAYMENT

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AUMENTI TARIFFARI

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018

Con la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo la data del 26 giugno 2012, non sono legittimi, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dal decreto legge n. 83 del 2012 - la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.

In particolare, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento

abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7, del citato decreto legge n. 83 del 2012 – la norma di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.

IMPOSTE SUI REDDITI - TRATTAMENTO IRES APPLICABILE AI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 15 maggio 2018

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 15 maggio 2018, è stata fornita risposta ad un interpello relativo al trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. La fattispecie analizzata riguarda una società che redige il bilancio in base alle norme contenute all'interno del codice civile e che non si qualifica come micro-impresa. La suddetta società decide di costituire, su un terreno di proprietà, un diritto di superficie a tempo determinato il cui corrispettivo della concessione è "*costituito da un canone annuo, incassato in tranches trimestrali anticipate*".

In relazione al corretto trattamento fiscale da riservare a tali corrispettivi l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini IRES, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorre alla formazione del reddito d'impresa come ricavo, così come imputato in bilancio (e non come plusvalenza), in coerenza con il principio di derivazione rafforzata (ai sensi dell'art. 83 del TUIR).

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – PROBLEMATICHE APPLICATIVE IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 16 maggio 2018

Con la Circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, agevolazione introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.

In particolare, con la Circolare in esame, redatta d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro interpretativo, affrontando in modo organico le questioni concernenti i riflessi delle diverse operazioni straordinarie sulla disciplina del credito d'imposta ed indicando i principi generali e le soluzioni applicative cui si atterrano gli uffici. Nello specifico, col documento di prassi, vengono analizzate alcune problematiche applicative riguardanti quei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, principalmente, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali (cosiddette "operazioni straordinarie"), che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento.

CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, così come modificato dalla legge di bilancio 2018.


In attesa di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che renda operative le modifiche introdotte di recente, la Circolare ripercorre, attraverso un excursus normativo, l'ambito applicativo della norma, i cui dettagli sono stati esaminati nella nostra nota informativa n. 152 del 21 maggio 2018. Al riguardo, è opportuno evidenziare che il documento di prassi è stata emanato previo parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REGOLE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, ha emanato, in data 28 maggio 2018, il Provvedimento recante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come noto, il Provvedimento attua l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, introdotto con la legge di bilancio 2018, e si inserisce nell'ambito di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l'obbligo della fatturazione elettronica.

In particolare, con il Provvedimento in esame, vengono individuate le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente, con le relative specifiche tecniche, ed i soggetti obbligati ad effettuare l'adempimento a partire dal 1° luglio 2018.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

FATTURAZIONE ELETTRONICA - ACQUISTO CARBURANTI

DOMANDA In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per la cessioni di carburanti, si chiede di conoscere quale sia la data in cui la fattura elettronica possa essere considerate "emessa".

RISPOSTA Come stabilito nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura. Non rilevano, invece, le date relative alla successiva trasmissione e consegna o messa a disposizione della fattura al destinatario, fermo restando, tuttavia, che la fattura elettronica scartata dallo Sdl, a seguito dei controlli, si considera non emessa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - ACQUISTO CARBURANTI

DOMANDA In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per la cessioni di carburanti, si chiede di conoscere quali regole deve seguire il contribuente nel caso in cui abbia necessità di apportare variazioni alla fattura elettronica.

RISPOSTA Come stabilito nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, le regole tecniche, determinate dal Provvedimento stesso per la trasmissione delle fatture elettroniche, sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cosiddette "note di credito o di debito"). Tuttavia, il Provvedimento stabilisce che le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dallo Sdl. Ciò significa, in sostanza, che lo Sdl non accetta le cosiddette "note debito" con IVA che sono emesse dal cessionario/committente qualora abbia ricevuto dal fornitore una fattura, ad esempio, per merce non conforme all'ordine o comunque per beni o servizi non richiesti.



FATTURE "TAX FREE SHOPPING"

DOMANDA Si chiede di conoscere se il negoziante italiano, che vende beni a viaggiatori extra-UE - obbligato, a decorrere dal 1° settembre 2018, all'utilizzo del software OTELLO 2.0 per l'emissione della relativa fattura - debba o meno inviare tale fattura al cliente mediante posta certificata.

RISPOSTA A seguito di una modifica, introdotta con il comma 1088 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1° settembre 2018, le fatture ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, dovranno essere emesse in modalità elettronica. Ciò sta a significare che il negoziante italiano, che vende beni a soggetti residenti in Paesi extra-UE, è tenuto ad utilizzare una procedura digitalizzata di emissione della fattura di vendita, ossia il software O.T.E.L.L.O. 2.0 (*"Online tax refund at exit: Light Lane Optimization"*), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane. Il sistema O.T.E.L.L.O. digitalizza il processo per ottenere il "visto doganale", da apporre sulla fattura per avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA, gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE.

Dal 1° settembre 2018, dunque, entrerà in vigore l'obbligo, non di emissione di fattura elettronica, ma di emissione elettronica di fattura. Di conseguenza, il negoziante italiano, una volta usato il software O.T.E.L.L.O., non è obbligato ad inviare la fattura al cliente mediante posta certificata: potrà stampare la fattura e consegnarla al cliente, oppure inviarla a qualunque indirizzo di posta elettronica.



SPLIT
PAYMENT

PERDITE SU CREDITI

DOMANDA Nel caso di una società che vanta un credito da un cliente in concordato preventivo ancora aperto, il quale non sarà molto probabilmente incassato, si chiede di conoscere in quale periodo di imposta la perdita su crediti potrebbe essere dedotta dal reddito della medesima società.

RISPOSTA Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 101 del TUIR, per i crediti vantati nei confronti di debitori che sono soggetti a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando tale imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero il debitore si considera soggetto a procedura concorsuale.

BONUS MEZZOGIORNO

DOMANDA Si chiede di conoscere se gli investimenti effettuati tramite *leasing* sono agevolabili ai fini del cosiddetto “Bonus Mezzogiorno”.

RISPOSTA L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 2016, ha affermato che gli investimenti effettuati tramite *leasing*, come già stabilito dalla medesima Amministrazione con riferimento al credito di imposta per le aree svantaggiate, sono agevolabili solo se i contratti contengono l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca dell’agevolazione in esame.



BONUS

SUPER-AMMORTAMENTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se il costo necessario per l’installazione di un macchinario possa essere considerato come costo accessorio ai fini del super-ammortamento.

RISPOSTA L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 2016, ha chiarito che il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione del super-ammortamento è quello determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR. Ai sensi della lettera e) del comma 1 del citato art. 110, nel costo dei beni devono includersi anche gli oneri accessori di diretta imputazione. In base al principio contabile OIC 16, per costi accessori di acquisto si devono comprendere tutti i costi collegati che la società sostiene, affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. In particolare, per gli impianti ed i macchinari, rientrano tra i costi accessori anche i costi di installazione.

LUNEDÌ 2 LUGLIO

Redditi 2018 - Persone fisiche/società di persona

Versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2017).

Redditi 2018 - Soggetti Ires

Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare o approvazione del bilancio nei termini ordinari).

Diritto annuale camera di commercio

Versamento diritto annuale camerale.

Imposte sostitutive

Versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, eccetera.

Modello Irap 2018

Versamento dell'IRAP (saldo 2017 e I acconto 2018)

Adeguamento degli studi settore

Versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento).

Modello 730 - Soggetti privi di sostituto

Versamento delle imposte risultanti dal Modello 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta.

IVA (saldo)

Versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale con maggiorazione dello 0,4 per cento per mese (o frazione) dal 16 marzo (1,6 per cento).

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Versamento (con maggiorazione degli interessi del 3 per cento calcolati dal 30 giugno 2017) della II rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Ritenute condominio

Versamento ritenute da parte del condominio nel caso non sia superato il limite di euro 500 di ritenute operate.

Dichiarazione imu/tasi

Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso del 2017.

Modello redditi 2018

Presentazione presso un ufficio postale del Modello REDDITI 2018 PF, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

Autotrasportatori (rimborso)

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza per chiedere a rimborso il credito da accisa su gasolio relativo al: - IV trimestre 2015 non compensato entro il 31 dicembre 2017; - I, II, III trimestre 2016 non compensato entro il 31 dicembre 2017.

Locazioni brevi

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici trasmettono, mediante i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi l'anno precedente.

LUNEDÌ 9 LUGLIO

Modello 730 (CAF/professionisti abilitati)

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno consegnano al dipendente/pensionato i Modelli 730 e 730-3 elaborati ed inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4.

Modello 730 (datori di lavoro)

I datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3 ed inviano all'Agenzia delle Entrate i Modelli 730.

Modello 730 (dipendenti/pensionati)

Lavoratori dipendenti/pensionati consegnano al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale i Modelli 730 e 730-1.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Ritenute

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente).

Addizionali

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente.

Iva liquidazione mensile

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente.

LUNEDÌ 23 LUGLIO

Modello 730

Lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Modello 730 (CAF e professionisti abilitati)

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° luglio al 23 luglio: consegnano al dipendente/pensionato i Modelli 730 e 730-3 elaborati ed inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

Elenchi Intrastat (contr. mensili e trimestrali)

Presentazione contribuenti mensili e trimestrali.

MARTEDÌ 31 LUGLIO

Iva - Rimborso/compensazione trimestrale

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente.

Accise autotrasportatori

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio.

Rottamazione cartelle

Versamento della prima rata o in unica soluzione delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, con l'abbuono di sanzioni e interessi.

Modello 730 - Pperazioni di conguaglio

Il sostituto trattiene/rimborso al dipendente le somme risultanti dal Modello 730-4 (busta paga di luglio erogata nello stesso mese) all'Agenzia delle Entrate i Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4.